

**ATTO N. 1236/BIS**

---

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente**  
**ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

*Relatore di maggioranza Presidente Valerio Mancini*  
*Relatore di minoranza Consigliere Thomas De Luca*  
*Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del R.l.*


**SUL LA**

Proposta di legge  
recante il seguente titolo:

***“Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e  
dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”***

*Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 3 aprile 2024*

*Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa l'11 aprile 2024*



**COMUNICAZIONE DELLA II  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 3 aprile 2024 ha concluso l'esame, in sede referente, dell'**atto n. 1236 (Proposta di legge** di iniziativa del Consigliere Carissimi concernente "Promozione delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile").


Nella seduta tenutasi il 13 marzo 2024, la II Commissione ha esaminato gli articoli, ha approvato gli emendamenti e sub emendamenti e ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000.

Nella seduta tenutasi il 3 aprile 2024, la II Commissione:


- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 20240002590 del 3 aprile 2024) in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella seduta del 13 marzo 2024, nella quale viene allegata la Relazione tecnica aggiornata e positivamente vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000;
- ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'ATTO 1236 come riformulato recante il seguente titolo: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile", nonché sulla Relazione tecnica di cui alla nota prot. n. 20240002590 del 3 aprile 2024.

La Commissione ha deciso altresì, di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale delle relazioni e di incaricare di riferire in aula per la maggioranza il Presidente Valerio Mancini e per la minoranza il Consigliere Thomas De Luca.

Alla luce di quanto sopra esposto e



comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Carissimi concernente: “Promozione delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”, depositata all’Assemblea legislativa in data 16 febbraio 2022 e assegnata in data 17 febbraio 2022, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1236);

PRESO ATTO che la proposta di legge è stata successivamente sottoscritta dai Consiglieri De Luca, Pastorelli, Castellari, Bettarelli e Mancini;

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione e approvazione dell’Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTI gli emendamenti e sub emendamenti presentati in II Commissione Consiliare permanente e approvati dalla II Commissione consiliare permanente medesima nella seduta del 13 marzo 2024;


ATTESO che la proposta di legge reca, dunque, il seguente titolo: “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”;

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 13 marzo 2024 ha richiesto alla struttura competente dell’Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall’articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo n. 20240002590 del 3 aprile 2024 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della II Commissione Consiliare permanente, nella parte conclusiva della quale si legge:

*“Verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..”*

VISTO in particolare il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 13/2000, il quale recita: “A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l’aggiornamento della relazione tecnica di cui all’articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell’Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge



*per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge.”;*

VISTA la proposta di legge (ATTO N. 1236) come emendata dalla Commissione, composta da n. 9 articoli, approvati dalla II Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica aggiornata a corredo dell'ATTO medesimo, verificata positivamente e vistata ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

UDITE le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno per la maggioranza dal Presidente Valerio Mancini e per la minoranza dal Consigliere Thomas De Luca;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTA la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);


VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione articolo per articolo, nonché  
con votazione finale, sull'intera legge, che  
ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti  
contrari e n. ... voti di astensione, espressi  
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti  
e votanti


**DELIBERA**




- di approvare la legge regionale concernente: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile", composta di n. 9 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI CARISSIMI E DE LUCA, PASTORELLI, CASTELLARI, BETTARELLI E MANCINI	TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PERMANENTE	DALLA II CONSILIARE
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)	
<p><del>1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della stessa, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.</del></p>	<p><b>1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, di abbandono delle fonti fossili in favore della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) di recepimento della stessa, nonché nel rispetto della normativa nazionale, dello Statuto e della normativa regionale in materia, promuove e sostiene i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.</b></p>	
Art. 2 (Definizioni e obiettivi)	Art. 2 (Definizioni)	
<p><del>1. Le Comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici che operano senza fini di lucro composti da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e</del></p>	<p><b>1. Ai fini della presente legge, le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici di diritto autonomo che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.</b></p>	




<p>autorità locali, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.</p>	
<p>2. L'obiettivo principale delle Comunità energetiche rinnovabili è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di Comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano e di contrastare la povertà energetica e non quello di realizzare profitti finanziari.</p>	<p><b>2. Ai fini della presente legge, gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sono gruppi di almeno due clienti finali che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021.</b></p>
<p>3. Le Comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>	<p>soppresso</p>
<p>a) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della Comunità attraverso la rete di distribuzione e il ricorso a impianti di stoccaggio, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;</p>	<p>soppresso</p>
<p>b) nel rispetto delle finalità di cui alla lettera a), la Comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi</p>	<p>soppresso</p>



ancillari e di flessibilità;	
e) ai fini del computo dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità energetica rinnovabile considerata;	soppresso
d) per le imprese, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.	soppresso
4. I Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile sono Gruppi di almeno due clienti finali che si associano per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente operando nel rispetto delle seguenti condizioni:	soppresso
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;	soppresso
b) la produzione e l'accumulo di energia elettrica rinnovabile può essere effettuata:	soppresso
1. da ciascun autoconsumatore attraverso la realizzazione di un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;	soppresso
2. da ciascun autoconsumatore	



<p><del>attraverso uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso, l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore;</del></p>	<p>soppresso</p>
<p><del>3. attraverso la realizzazione di impianti comuni agli autoconsumatori.</del></p>	<p>soppresso</p>
<p><del>c) deve essere utilizzata la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio;</del></p>	<p>soppresso</p>
<p><del>d) l'energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;</del></p>	<p>soppresso</p>
<p><del>e) la partecipazione al Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.</del></p>	<p>soppresso</p>
<p><b>Art. 3</b> <b>(Promozione e sostegno della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile)</b></p>	<p><b>Art. 3</b> <b>(Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile)</b></p>
<p><del>1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di</del></p>	<p><b>1. La Regione sostiene, attraverso contributi e altri strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità</b></p>




<p><del>autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle Comunità e dei Gruppi di autoconsumo collettivo sul territorio regionale.</del></p>	<p><b>energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità e dei gruppi di autoconsumatori, nonché all'acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1.</b></p>
<p><del>2. Nella determinazione delle forme di sostegno e della loro entità la Regione tiene conto della natura e della condizione economica dei potenziali membri delle Comunità e dei Gruppi di autoconsumo collettivo nonché della potenziale localizzazione degli impianti sul territorio regionale privilegiando i progetti maggiormente capaci di perseguire finalità di solidarietà sociale e contrasto alla povertà energetica nonché di riqualificazione territoriale.</del></p>	<p><b>2. Nella determinazione delle forme di sostegno e della loro entità la Regione tiene conto:</b></p>
	<p><b>a) della natura e della condizione economica dei membri delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori privilegiando i soggetti economicamente svantaggiati al fine di contrastare la povertà energetica e perseguire finalità di solidarietà sociale;</b></p>
	<p><b>b) della localizzazione degli impianti sul territorio regionale privilegiando i progetti di riqualificazione territoriale a servizio di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile situati in aree montane ed interne, come definite nella Strategia Nazionale per le Aree Interne, del territorio regionale, al</b></p>




	<b>fine di contrastarne l'abbandono e di favorirne il ripopolamento;</b>
	<b>c) della realizzazione di progetti che prevedono inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore;</b>
	<b>d) della presenza, nelle comunità energetiche rinnovabili, di enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che abbiano messo a disposizione aree pubbliche o tetti degli edifici pubblici per realizzare gli impianti a servizio delle stesse comunità energetiche.</b>
<del>3. La Regione promuove e sostiene inoltre la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico.</del>	soppresso
<del>4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno e promozione previste ai precedenti commi.</del>	soppresso
	<b>Art. 4</b> <b>(Iniziative di competenza della Regione)</b>
	<b>1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo, della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico.</b>
	<b>2. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente</b>




	<p>legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa di settore.</p>
	<p>3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, reso ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, individua, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno e promozione previste all'articolo 3 e ai commi 1 e 2 del presente articolo.</p>
<p><b>Art. 4</b> (Registro delle Comunità energetiche rinnovabili)</p>	<p><b>Art. 5</b> (Registro delle comunità energetiche rinnovabili)</p>
<p><del>1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle Comunità energetiche della Regione Umbria, la cui disciplina è demandata al regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.</del></p>	<p><b>1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Umbria, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.</b></p>
	<p><b>2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a) i dati identificativi delle comunità energetiche;</b></li><li><b>b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;</b></li><li><b>c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.</b></li></ul>



<p>2. Ai fini dell'implementazione del Registro di cui al comma 1, le <b>Comunità</b> energetiche rinnovabili presenti sul territorio regionale devono redigere e aggiornare annualmente un bilancio energetico, il quale deve contenere, almeno, i dati relativi alla composizione della <b>Comunità</b>, sia in termini di tipologia che di quantità dei membri; i dati relativi alla localizzazione degli impianti a servizio della <b>Comunità</b>, nonché i dati necessari a determinare la quantità di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa.</p>	<p>3. Ai fini dell'implementazione del Registro di cui al comma 1, le <b>comunità</b> energetiche rinnovabili presenti sul territorio regionale <b>beneficiarie delle forme di sostegno previste dalla presente legge</b>, devono redigere e aggiornare annualmente un bilancio energetico, il quale deve contenere, almeno, i dati relativi alla composizione della <b>comunità</b>, sia in termini di tipologia che di quantità dei membri; i dati relativi alla localizzazione degli impianti a servizio della <b>comunità</b>, nonché i dati necessari a determinare la quantità di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa.</p>
	<p>4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale e dalle informazioni sul monitoraggio trasmesse alla Regione Umbria e ai comuni da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A. ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Tavolo tecnico)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Tavolo tecnico)</p>
<p><del>1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un Tavolo tecnico permanente composta da alcuni rappresentanti delle Comunità energetiche rinnovabili iscritte al Registro di cui all'articolo 1 individuati secondo le modalità stabilite dalla Giunta, nonché da ANCI Umbria e UPI Umbria, da Sviluppumbria e dalle associazioni, dai consorzi e dai centri di ricerca regionali maggiormente rappresentativi che operano nel settore energetico e dai responsabili delle strutture regionali competenti, al fine di:</del></p>	<p><b>1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente coinvolgendo il territorio e i principali portatori di interesse, al fine di:</b></p>
<p>a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di</p>	<p>a)</p>



autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;	idem
b) raccogliere dati sulla composizione e localizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;	b) raccogliere dati sulla composizione e localizzazione delle <b>comunità</b> energetiche rinnovabili;
c) individuare le best practices al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile;	c) individuare le <i>best practices</i> al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle <b>comunità</b> energetiche rinnovabili e dei <b>gruppi</b> di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile;
d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.	d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.
<del>2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ad ARERA in merito alla regolazione delle Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.</del>	<b>2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ad ARERA in merito alla regolazione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.</b>
3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.	3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, <b>poiché</b> ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.
<del>Art. 6</del> (Notifica all'Unione Europea)	<b>Art. 7</b> (Notifica all'Unione Europea)
1. Gli atti emanati in applicazione delle presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime <i>de minimis</i> , sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	1.  idem
<del>Art. 7</del> (Clausola valutativa)	<b>Art. 8</b> (Clausola valutativa)
<del>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno</del>	<b>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di promozione delle comunità</b>



dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo di cui all'articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:	<b>energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di efficientamento energetico e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.</b>
	<b>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente, in particolare, dati e informazioni riguardanti:</b>
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;	<b>a) gli interventi realizzati nel biennio di riferimento in attuazione dell'articolo 3 della presente legge, con l'indicazione delle risorse stanziata ed utilizzate;</b>
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziata e utilizzate, le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;	<b>b) le iniziative di formazione e informazione realizzate nel biennio di riferimento in attuazione dell'articolo 4 della presente legge;</b>
c) il numero delle Comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle Comunità energetiche rinnovabili.	<b>c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite, dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, con l'indicazione delle caratteristiche degli impianti installati;</b>
	<b>d) la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, la quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;</b>
	<b>e) le eventuali criticità riscontrate</b>



	nell'attuazione della presente legge.
	3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
	4. L'Assemblea legislativa può promuovere forme di valutazione partecipata, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.
	5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
Art. 8 (Norma finanziaria)	Art. 9 (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento della presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.	1.  idem
<del>2. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.000,00 da imputare alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2022-2024, a cui si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" del bilancio regionale di previsione 2022-2024.</del>	<b>2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 110.000,00 alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", a cui si fa fronte mediante le risorse stanziare nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026.</b>

